

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 38

RISOLUZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

(Estensore VICARI)

approvata nella seduta dell'11 maggio 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE
SUL TURISMO (COM (2010) 117 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	4

La 10^a Commissione del Senato, esaminato l'atto COM (2010) 117 definitivo,

premesso che:

suscita perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere»;

esprime avviso favorevole con le seguenti condizioni:

a) che il controllo delle modalità di raccolta dei dati, dei protocolli di comunicazione e di organizzazione delle informazioni sia istituzionalmente effettuato più frequentemente per verificare con puntualità l'effettiva concordanza tra dato statistico ed andamento del mercato;

b) che i criteri individuati per l'acquisizione dei dati statistici sul turismo tali da garantire che vengano rappresentate tutte le peculiarità dell'offerta turistica presente in Italia;

c) che venga garantita quale base territoriale aggregativa dei dati la dimensione regionale.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FONTANA)

21 aprile 2010

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 117 definitivo,

considerato che esso prevede l'aggiornamento e l'ottimizzazione dell'attuale quadro giuridico delle statistiche europee sul turismo,

considerato che la proposta si fonda sull'articolo 338 del TFUE, che stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e di riservatezza statistica;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo dell'armonizzazione delle informazioni statistiche può essere conseguito sufficientemente solo al livello dell'Unione europea;

rilevato che la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando a ciascuno Stato membro la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati sul turismo,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con il seguente rilievo:

suscita perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».